

REGOLAMENTO
PER LO SVOLGIMENTO
DEL MERCATO SETTIMANALE

* * * * *

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 25 del 14.07.2005
e
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 16 del 03.04.2006

* * * * *

ARTICOLO 1 OGGETTO

- 1.1.** Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del mercato settimanale che si svolge nel Comune di Malagnino.

ARTICOLO 2 LOCALIZZAZIONE DEL MERCATO

- 2.1.** Il mercato si svolge nello slargo individuato fra le aree a parcheggio in fregio alla via Postumia (Via S.Ambrogio) e compreso tra l'esercizio pubblico Bar "Osteria i Tre Re" e la via XXV Aprile (delimitata in lato Nord dalle recinzioni delle abitazioni e dalla Scuola comunale e Sud dalla via Provinciale "Postumia" divisa da questa da apposite aiuole cordolate e con siepe).

ARTICOLO 3 GIORNATA ED ORARI DI SVOLGIMENTO

- 3.1.** Il mercato si effettua nella giornata di giovedì.
3.2. E' fatto divieto di effettuare il mercato nei giorni di Natale, Capodanno. I mercati che coincidono con le festività di cui sopra sono anticipati al giorno prima.
3.3. Il mercato si svolgerà nell'orario pomeridiano della giornata prevista al punto 3.1 con previsione di inizio e termine che saranno determinati dalla Giunta Comunale.
3.4. I posteggiatori devono aver occupato l'area relativa al posteggio a ciascuno assegnata, entro 30 minuti precedenti l'orario di inizio mercato.
3.5. – *abrogato* -.
3.6. Entro l'ora successiva a quella stabilita per il termine del mercato, tutti i posteggiatori devono aver lasciato libera l'area di effettuazione del mercato.
3.7. Nel corso di svolgimento del mercato gli operatori locali potranno tenere aperti gli esercizi commerciali di cui sono gestori.

ARTICOLO 4 LOCALIZZAZIONE, CONFIGURAZIONE ED ARTICOLAZIONE DEL MERCATO

- 4.1.** L'area del mercato è quella configurata dalla planimetria allegata alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 14.07.2005, planimetria sulla quale si evidenziano:
- l'ampiezza complessiva dell'area è di mq. 1.800,00;
 - la superficie dei posteggi, numerati progressivamente da 1 a 11 è di mq. 40 e la superficie complessiva è di mq. 440,00;
 - l'esatta collocazione e delimitazione.
- 4.2.** Gli spazi numerati dal n. 1 al n. 5 sono riservati al commercio di generi non alimentari; gli spazi dal n. 6 al n. 11 sono destinati al commercio di generi alimentari, fatta salva ogni altra diversa destinazione deliberata dalla Giunta Comunale e debitamente motivata da esigenze particolari dell'utenza.

ARTICOLO 5
MODALITA' DI ACCESSO DEGLI OPERATORI E SISTEMAZIONE DELLE
ATTREZZATURE DI VENDITA

- 5.1. I banchi, gli autoservizi e le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato.
- 5.2. Non è permesso occupare spazi carrai od ostruire ingressi di abitazioni, negozi, scuole ed edifici pubblici, salvo previo accordo con i proprietari o titolari di autorizzazioni carraie o esercizi di pubblici esercizi
- 5.3. In ogni caso deve essere assicurato il passaggio di automezzi di pronto intervento (ambulanze, Vigili del Fuoco).

ARTICOLO 6
CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE

- 6.1. A partire da un'ora prima dell'inizio e fino ad un'ora dopo il termine del mercato, è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato, fatti salvi gli automezzi di pronto intervento.
- 6.2. I veicoli per il trasporto della merce e dell'altro materiale in uso agli operatori di settore possono sostare sull'area di mercato a condizione che lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato.

ARTICOLO 7
MODALITA' DI TENUTA E CONSULTAZIONE DEL RUOLINO DI MERCATO

- 7.1. Presso gli Uffici Comunali – Settore Amministrativo – deve essere tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse l'originale della planimetria di mercato, unitamente ai dati di ogni concessione, della superficie assegnata e della data di scadenza.

ARTICOLO 8
MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

- 8.1. I concessionari di posteggi non presenti all'ora stabilita, ai sensi del precedente articolo 3 – comma 3 – non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti ad ogni effetto, senza possibilità di rivalsa alcuna.
- 8.2. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato riferibili all'autorizzazione. A parità di presenze, si tiene conto della maggiore anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal Registro delle Imprese
- 8.3. L'assegnazione dei posteggi è effettuato entro l'ora d'inizio del mercato.

ARTICOLO 9
PAGAMENTO DELLE TASSE E DEI CANONI COMUNALI

- 9.1.1.** Le concessioni hanno validità decennali e sono assoggettabili al pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e della tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti solidi urbani nelle misure e nelle forme stabilite dai regolamenti comunali e secondo le tariffe e canoni stabiliti annualmente dalla Giunta.

ARTICOLO 10
VALIDITA' DELLE CONCESSIONI

- 10.1.** La concessione decennale può essere rinnovata su istanza dell'interessato.
- 10.2.** La concessione cessa alla sua naturale scadenza, indicata nell'atto di rilascio, ovvero per rinuncia del titolo, nel qual caso il rinunciante ha diritto alla restituzione dei canoni e dei tributi pagati, limitatamente al periodo non ancora usufruito.
- 10.3.** L'operatore decade dalla concessione del posteggio per il mancato rispetto delle norme dell'esercizio dell'attività ovvero quando il posteggio non viene utilizzato in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.
- 10.4.** Per l'esercizio di un'attività stagionale, il numero di giorni di mancato utilizzo del posteggio oltre il quale si verifica la decadenza della concessione è ridotto in proporzione alla durata dell'attività.
- 10.5.** Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini di cui ai commi 3° e 4° del presente articolo, la decadenza è automatica e va immediatamente comunicata all'interessato dal Responsabile del Servizio.
- 10.6.** Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, con esclusione di oneri a suo carico. In tal caso l'interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio nel territorio comunale sino alla scadenza del termine già previsto dalla concessione revocata. Avuto riguardo alle condizioni oggettive, il nuovo posteggio concesso, in sostituzione di quello revocato, non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato in conformità alle scelte dell'operatore. Questo, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, ha facoltà di continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel posteggio già assegnato e da revocare.

ARTICOLO 11
SUBINGRESSO

- 11.1.** Il subentro nella titolarità dell'azienda comporta il passaggio della concessione del posteggio al subentrante. Si applicano le disposizioni vigenti in materia per le modalità ed il possesso dei requisiti.

ARTICOLO 12
MODALITA' DI RIASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI A SEGUITO DI
RISTRUTTURAZIONE O SPOSTAMENTO DEL MERCATO

- 12.1.** In caso di riassegnazione dei posteggi, gli operatori potranno esprimere le loro preferenze e saranno chiamati a scegliere secondo l'ordine risultante da apposita graduatoria, formata tenendo in considerazione:
1. anzianità di presenza effettiva sul posteggio;
 2. anzianità di presenza effettiva sul mercato;
 3. anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese;
 4. dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzatura di vendita.

ARTICOLO 13 MODALITA' DI VENDITA

- 13.1** Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio occupato ed al termine delle operazioni di vendita devono raccogliere i rifiuti, chiuderli ermeticamente in sacchetti a perdere e depositarli negli appositi contenitori.
- 13.2.** Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito.
- 13.3** Con l'uso del posteggio, il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti dall'esercizio dell'attività.
- 13.4** I banchi temporanei mobili e gli automezzi/autonegozi per la vendita di prodotti alimentari dovranno rispettare le caratteristiche di cui agli articoli 4 e 5 dell'Ordinanza Ministeriale 2 marzo 2000 ed all'articolo 4.4.4. del Regolamento Locale d'Igiene ed alle successive modifiche.
- 13.5** Le tende di protezione dei banchi e di quant'altro, avente tale finalità, non possono sporgere oltre 1 (uno) mt. dalla verticale del limite di allineamento.
- 13.6** I pali di sostegno e quant'altro analogo, da misurarsi dal suolo al lato inferiore della frangia, non devono essere inferiori a mt. 2 (due).
- 13.7** E' vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci poste in vendita.
- 13.8.** E' vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.
- 13.9.** In caso di evidente maltempo, l'operatore è autorizzato a tenere il proprio automezzo entro l'area di concessione, anche quando lo stesso non può essere sistemato completamente, sempre che tale automezzo non intralci il normale svolgimento delle operazioni mercatali e lo sgombero del mercato.
- 13.10.** Gli operatori devono tenere sul posto i documenti da cui risultino gli estremi di iscrizione al Registro degli esercenti il commercio ed al Registro delle Imprese, nonché l'autorizzazione all'esercizio commerciale su aree pubbliche.

ARTICOLO 14 NORME IGIENICO SANITARIE PER LA VENDITA DEI GENERI ALIMENTARI

- 14.1.** Per la vendita e la somministrazione dei generi alimentari soggetti alla vigilanza ed Al controllo dell'autorità sanitaria, si applicano le disposizioni vigenti impartite dal Ministro della Sanità, in particolare i requisiti previsti dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 e dall'ordinanza ministeriale 2 marzo 2000 e dalla norme che successivamente saranno emanate.
- 14.2.** Gli esercenti la vendita e/o la preparazione di prodotti alimentari e relativi collaboratori e/o dipendenti devono essere muniti di tessera sanitaria da tenere in loco ed in corso di validità, di eventuale autorizzazione sanitaria per preparazione e/o somministrazione alimenti.

In ottemperanza alle norme di cui al comma 1, è fatto divieto di vendita di prodotti alimentari deperibili in mancanza delle idonee attrezzature per la conservazione degli alimenti.

ARTICOLO 15 SANZIONI

- 15.1.** Per le violazioni relative all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche si applicano le sanzioni previste dalle leggi vigenti, nella misura minima
- 15.2.** Per la violazione di cui al presente Regolamento si applica la sanzione di Euro 26,00.

ARTICOLO 16 MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA VIGILANZA

- 16.1.** Il personale addetto al servizio di polizia municipale provvederà, per ogni singolo operatore, al controllo sulla regolarità delle autorizzazioni, sul rispetto degli orari di vendita, sul rispetto delle corrette modalità di vendita e sull'ordinato svolgimento del mercato, segnalando agli uffici competenti gli eventuali provvedimenti sanzionatori o di interruzione o di cessazione dell'attività da adottarsi.
- 16.2.** L'attività di vigilanza potrà essere effettuata anche da figure professionali appartenenti ad Enti istituzionalmente competenti.

ARTICOLO 17 PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

- 17.1.** Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7 Aprile 1990, n. 241 e ss. mm. e ii., sarà tenuto a disposizione del pubblico perché si possa prendere visione in qualsiasi momento.

ARTICOLO 18 NORME GENERALI

- 18.1.** Per quanto non è espressamente previsto nel presente Regolamento saranno osservate le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.